APPROVATO CON DELIBERA DI G.M. N° DEL



Allegato B

COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE E DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DEL COMUNE DI FIUMEFREDDO DI SICILIA

TRA				
- Il nq. di pro tempore del Comune				
di Fiumefreddo di Sicilia, domiciliato per la carica di cui infra presso la Residenza				
Municipale, il quale interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse				
dell'Ente che rappresenta - C.F.00571490879;				
E				
-L'Avvocato nato a il residente in Via n				
CF: via n				
° , iscritto all'ordine degli avvocati al n dal				
, e mail pec				
PREMESSO				
- il D.M. n. 38 del 08 marzo 2018 recante modifiche al Decreto Ministeriale n. 55				
del 10 marzo 2014, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione				
da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate				

vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'art. 13,comma 6, della legge 31		
dicembre 2012 n.247, ed in particolare l'art.1 del predetto regolamento in merito		
alla determinazione contrattuale dei compensi;		
Richiamata la delibera di G.M. n del con la quale è stato		
determinato di applicare, per la liquidazione dei compensi, i parametri di cui all'art.4		
del D.M. n.55 del 10 marzo 2014 come modificato e integrato dal D.M. n.37/2018		
nei parametri minimi stabiliti per valore della causa e più precisamente:		
- nessuna riduzione per valori della controversia da € 0,01 a € 1.100,00;		
- riduzione del 50% per tutti gli altri valori .		
- Che è stato stabilito che non saranno applicati gli aumenti percentuali previsti		
dall'art.6 e gli aumenti previsti dall'art. 12, 1° e 2° comma e dall'art. 22 del D.M.		
n.55/2014 e succ. mod. e int.;		
-Che con Deliberazione di G.M. n del, esecutiva ai sensi di		
legge, il Sindaco pro tempore è stato autorizzato a costituirsi in giudizio nella causa		
innanzi al conferendo incarico all'avvocato		
-Che è stato conferito mandato al Responsabile del 1° Servizio di sottoscrivere		
congiuntamente con l'avvocato il disciplinare di incarico di patrocinio legale per un		
compenso di € comprensivo di IVA , CPA, spese generali e ritenuta		
d'acconto;		
-L'avvocato comunica di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilità		
professionale n°del		
CIO' PREMESSO		
Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento dell'incarico		

Articolo 1

di patrocinio giudiziale e stragiudiziale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

L'incarico di patrocinio legale ha per oggetto la difesa, ivi, compresa la facoltà di avanzare domanda riconvenzionale e di chiamare in causa terzi per qualsiasi titolo, nonchè la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale nel giudizio innanzi al _____avverso il ricorso/atto di citazione proposto da_____.

A tal fine il Sindaco pro tempore n.q. di Legale Rappresentante rilascia apposita e formale procura.

Articolo 2

L'incarico è conferito solamente per il presente grado di giudizio. Per gli ulteriori ed eventuali gradi della procedura, l'Amministrazione si riserva di assumere, senza pregiudizio, specifica ed ulteriore atto deliberativo. L'avvocato incaricato dichiara, formalmente, di impegnarsi ad esercitare il mandato con il massimo zelo e scrupolo professionale, nel pieno rispetto delle norme di legge e delle disposizioni deontologiche che regolano la professione. L'avvocato si impegna, altresì, nel periodo di vigenza del presente disciplinare, a non svolgere in alcuna sede, attività processuale che possa in qualsiasi modo pregiudicare il Comune di Fiumefreddo di Sicilia.

Articolo 3

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con il legale rappresentante in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar

luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c.. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

L'Avvocato dichiara, inoltre, sotto la propria responsabilità, che al momento del presente incarico, non ricorre alcuna situazione di incompatibilità o di conflitto d'interessi rispetto all'incarico accettato, alla stregua delle norme stabilite dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e dell'ordinamento deontologico professionale, nonché l'insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D.Lgs.n.39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all' Amministrazione l'insorgere di condizioni di incompatibilità. In caso di omessa comunicazione, entro dieci giorni dall'insorgere di una delle predette condizioni, l'Amministrazione agirà secondo legge per revocare l'incarico.

Articolo 4

L'avvocato si impegna a svolgere le prestazioni professionali occorrenti per la tutela e difesa del Comune nel giudizio, oggetto del presente disciplinare, per un compenso (comprensivo di spese generali, IVA, CPA e ritenuta d'acconto) di € _____ redatto facendo riferimento ai parametri approvati con delibera di G.M. n. ____ del _____, oltre le spese vive per contributo unificato e marche giudiziarie da determinarsi in relazione al valore della controversia

Tale compenso deve intendersi onnicomprensivo per la difesa dell'Ente nel presente grado di giudizio. Il compenso come sopra determinato sarà ulteriormente ridotto:

del 20% rispetto ai parametri pattuiti nel precedente comma del presente articolo, nei casi di soccombenza, estinzione, abbandono del giudizio.

del 10% nell'ipotesi di esito parzialmente favorevole della lite.

Se il procedimento si conclude con una conciliazione o transazione della controversia, il compenso, che sarà applicato conformemente ai parametri determinati dalla delibera di G.M. n_____ del ______per la fase di giudizio nella quale la stessa è intervenuta, verrà aumentato fino al 5% (cinque per cento), rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l'attività precedentemente svolta.

Articolo 5

Si intende compresa nel compenso, così come sopra così come sopra stabilito, ogni attività accessoria (quali a titolo di esempio gli accessi agli uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica e telematica o collegiale con il cliente, ecc.) nonché ogni altra voce non espressamente contemplata nel predetto D.M n.55/2014 e s m. e i..

Articolo 6

In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, l'avvocato nominato si riterrà interamente soddisfatto di ogni sua competenza ed avere, nella misura determinata dal Giudice e non potrà pretendere dal Comune ulteriori somme a qualsiasi titolo. In caso di condanna alle spese solo parziale della controparte la differenza sarà corrisposta dal Comune sempre e comunque facendo riferimento a quanto stabilito dal D.M. 55/2014 e s.m. e i. e al precedente articolo 4)

Articolo 7

Le parti concordano che le spese vive (C.U., marche giudiziarie, ecc.) anticipate dall'avvocato per conto dell'Ente, previa richiesta del legale, verranno rimborsate allo stesso entro un termine di trenta giorni dalla acquisizione al protocollo del Comune della fattura afferente alle predette spese. L'avvocato si impegna a chiedere, nell'anno di conferimento dell'incarico, solamente la liquidazione dell'importo di € _____ comprensivo di spese generali, IVA e CPA previsto a titolo di acconto sugli onorari o come compenso spettante per la fase cautelare (qualora contemplata dal Decreto Ministeriale n. 55/2014 e s m e i)

Il predetto acconto o compenso per la fase cautelare verrà liquidato previa presentazione, al protocollo generale dell'Ente, di regolare fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso con allegati : autocertificazione DURC (in caso assenza di personale dipendente), dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità (allegato delibera di G.M. n.39/2016), conflitto di interessi, e dati relativi a incarichi, e copia dell'atto di costituzione e comparsa. Tale acconto sarà computato all'atto della liquidazione del saldo, detratti altresì, gli eventuali ulteriori acconti successivi.

Non sono dovuti ulteriori pagamenti all'avvocato fino al saldo, salvo che questi ne faccia richiesta motivata, in relazione ad effettive e documentate esigenze professionali. E' facoltà dell'Ente, comunque, sulla base della disponibilità in bilancio, corrispondere ulteriori acconti, tenuto conto dell'andamento della controversia e su richiesta motivata e documentata da parte del legale incaricato In quest'ultima ipotesi, per esigenze di bilancio, l'avvocato si impegna a comunicare preventivamente l'ammontare dell'ulteriore acconto (nei limiti della restante somma impegnata con la delibera di conferimento dell'incarico) entro il mese di Gennaio dell'anno solare in cui intende percepirlo.

Articolo 8

L'importo dovuto a saldo, nei limiti del preventivo pro-forma predisposto dal legale e di quanto stabilito ed accettato nel presente disciplinare, verrà liquidato all'avvocato dall'Ente, solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso con allegati : autocertificazione DURC (in caso assenza di personale dipendente), dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità (allegato delibera di G.M. n.39/2016),conflitto di interessi, e dati relativi a incarichi, corredata con il provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. In caso di contestazione del saldo o di difformità dello stesso rispetto al compenso complessivo pattuito, ed in mancanza di diversa determinazione ad opera del giudice, la fattura dovrà essere corredata dal Visto di conformità e/o congruità del competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

Articolo 9

Si impegna inoltre a comunicare, ai fini della verifica della regolarità contributiva, di avere/ non avere personale dipendente.

Articolo 10

L'avvocato si impegna, altresì, a relazionare e tenere costantemente informato il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri sia scritti, sia orali supportati da riferimenti normativi e

giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, nonchè a trasmettere copia di tutti gli atti dei giudizi predisposti da lui ovvero dalla controparte, di tutti i provvedimenti del giudice o di quant'altro venisse prodotto nel processo non appena ne giunga in possesso o a conoscenza L'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune rimane comunque libero di determinarsi autonomamente In relazione al parere fornito. L'avvocato incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale .In quella stessa sede l'avvocato prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione. Qualora richiesto, ai fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli uffici del Comune per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale complessiva attività di assistenza, comunque, collegata all'attività difensiva, non darà luogo ad un compenso ulteriore rispetto a quello previsto per l'incarico principale, salvo il rimborso delle spese documentate.

Articolo 11

All'avvocato non è data facoltà di delegare terzi professionisti all'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune, salvo che per le mere sostituzioni in udienza in caso di legittimo impedimento. Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, sia necessario ricorrere all'assistenza di un domiciliatario la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per l'avvocato incaricato principale, il quale rimane l'unico

responsabile nei confronti del Comune. La designazione del domiciliatario comporta le seguenti spese di domiciliazione €_

Articolo 12

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico all'avvocato nominato, previa comunicazione tramite pec, fatto salvo l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività espletata.

Articolo 13

L'avvocato ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto di rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata da determinarsi nei limiti di cui al punto 8), avuto riguardo all'utile che ne sia derivato per il Comune.

Articolo 14

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente per il tramite dei propri uffici e del proprio personale ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesti dall'avvocato.

Articolo 15

L'avvocato si obbliga inoltre ad astenersi dall'espletare prestazioni professionali non coperte da regolari e preventivi impegni di spesa. Qualora la somma preventivata e gli acconti percepiti fossero divenuti insufficienti per il prosieguo dell'incarico, dovrà essere formulato ulteriore preventivo con inclusa specifica motivazione.

Articolo 16

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e modalità in esso contenute o richiamate.

Articolo 17

Il Comune secondo quanto previsto dall'art.13 del D.Lgs. n°196/2003 e dagli articoli 13 e 14 del GDPR Regolamento UE 2016/679, informa l'avvocato il quale ne prende atto e dà il relativo consenso che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare, esclusivamente, per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Articolo 18

Per quanto non previsto dal presente disciplinare le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alla normativa vigente in materia.

Articolo 19

Il presente disciplinare sarà registrato soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art.2 tariffa parte seconda allegata al D.P.R. n° 131/86.Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente disciplinare è a carico del legale incaricato.

Letto, approvato sottoscritto.	
Fiumefreddo di Sicilia, li	
IL COMUNE	L'AVVOCATO

Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 c.c. Le parti dichiarano di approvare espressamente le clausole sub 3), 4) e 5).

IL COMUNE L'AVVOCATO